

REGOLAMENTO (CEE) N. 3798/81 DEL CONSIGLIO**del 29 dicembre 1981****recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per le aringhe della sottovoce 03.01 B I a) 2 della tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per le aringhe intere, decapitate o in pezzi, importate dal 16 giugno al 14 febbraio, fresche, refrigerate o congelate, della sottovoce 03.01 B I a) 2 della tariffa doganale comune, la Comunità si è impegnata a aprire annualmente un contingente tariffario comunitario nei limiti di un quantitativo di 34 000 tonnellate a dazio nullo fatto salvo il rispetto del prezzo di riferimento; che, tenuto conto delle attuali possibilità della produzione nella Comunità, il volume del contingente contrattuale di 34 000 tonnellate non consente di soddisfare il fabbisogno prevedibile di importazioni; che, pertanto, è opportuno prevedere un volume supplementare autonomo che, al fine di non compromettere l'equilibrio del mercato e di assicurare un'evoluzione parallela dello sbocco della produzione comunitaria e dell'approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, dovrebbe essere fissato a un livello tale che il volume totale del contingente non superi la sua utilizzazione minima prevedibile; che, per gli stessi motivi, è opportuno prevedere l'apertura di siffatto contingente per due anni; che è opportuno aprire, per i periodi dal 16 giugno 1982 al 14 febbraio 1983 e dal 16 giugno 1983 al 14 febbraio 1984, dei contingenti tariffari a dazio nullo di volume pari a, rispettivamente, 84 700 e 74 000 tonnellate e ripartirli tra gli Stati membri tenendo conto dell'obbligo di rispettare il prezzo di riferimento eventualmente fissato;

considerando che, ai sensi dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979, la Grecia è tenuta, per i prodotti in questione, ad applicare integralmente il dazio della tariffa doganale comune a partire dal 1° gennaio 1981; che, pertanto, è necessario coprire col beneficio del contingente tariffario in questione il fabbisogno di detto Stato membro nel corso del periodo contingente;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tali contingenti e l'applicazione continua a tutte le importazioni del tasso previsto per i suddetti contingenti fino al loro esaurimento; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, con-

sente di rispettare la natura comunitaria di tali contingenti riguardo ai principi enunciati; che, per rispettare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per i periodi contingenti considerati;

considerando che negli ultimi tre periodi per i quali sono disponibili esaurienti dati statistici le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni complessive del prodotto in questione, alle seguenti percentuali:

	1978	1979	1980
Benelux	13,04	5,60	5,83
Danimarca	45,80	52,76	55,89
Germania	32,15	30,09	29,27
Grecia	trascurabile		
Francia	5,39	5,36	3,59
Irlanda	0	0	0
Italia	0,03	0,04	0
Regno Unito	3,59	6,15	5,42

considerando che, tenuto conto di detti elementi e della prevedibile evoluzione del mercato per questi prodotti durante i periodi contingenti, le quote di partecipazione iniziale possono determinarsi come indicato negli articoli 2 e 3;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti i volumi contingenti, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno di quelli che avessero esaurito le loro quote iniziali; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare la prima parte dei contingenti tariffari comunitari ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 90 % dei volumi contingenti;

considerando che le quote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro, che abbia utilizzato quasi totalmente una delle sue quote iniziali, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva corrispondente; che questo prelievo deve essere effettuato, da ciascuno Stato membro, ogniqualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingente; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve poter seguire il grado di esaurimento dei volumi dei contingenti ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, ad una data determinata dei periodi contingenti, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza, tale Stato membro deve riversarne una percentuale notevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 16 giugno 1982 al 14 febbraio 1983 e per il periodo dal 16 giugno 1983 al 14 febbraio 1984, fatto salvo il paragrafo 2, sono aperti contingenti tariffari comunitari rispettivamente di 84 700 e 74 000 tonnellate per le aringhe della sottovoce 03.01 B I a) 2 della tariffa doganale comune.

2. Il beneficio dei contingenti di cui al paragrafo 1 è subordinato al rispetto del prezzo di riferimento eventualmente fissato.

3. Nei limiti dei contingenti tariffari in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

Articolo 2

1. Ciascuno dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è suddiviso in due parti.

2. La prima parte è ripartita tra alcuni Stati membri; le quote, che, salvo quanto disposto dall'articolo 6, sono valide dal 16 giugno 1982 al 14 febbraio 1983 e dal 16 giugno 1983 al 14 febbraio 1984, ammontano ai quantitativi seguenti:

<i>(in tonnellate)</i>		
	dal 16 giugno 1982 al 14 febbraio 1983	dal 16 giugno 1983 al 14 febbraio 1984
Benelux	5 130	4 500
Danimarca	45 000	38 700
Germania	22 500	19 800
Francia	1 800	1 800
Regno Unito	1 800	1 800

3. La seconda parte, che costituisce la riserva, consiste in 8 470 tonnellate nel periodo dal 16 giugno 1982 al 14 febbraio 1983 e in 7 400 tonnellate nel periodo dal 16 giugno 1983 al 14 febbraio 1984.

Articolo 3

Se appaiono necessità in materia in Grecia, Irlanda e Italia, tali Stati membri prelevano una quota adeguata dalla riserva, sempreché la consistenza di quest'ultima lo consenta.

Articolo 4

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2 — ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 6, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva corrispondente lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 5

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 4 sono valide rispettivamente fino al 14 febbraio 1983 e fino al 14 febbraio 1984.

Articolo 6

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° dicembre 1982 o il 1° dicembre 1983, secondo i casi, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 novembre 1982 o al 15 novembre 1983, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è ragione di ritenere che la loro quota iniziale rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° dicembre 1982 o il 1° dicembre 1983, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate al 15 novembre 1982 o 15 novembre 1983 incluso ed imputate al contingente tariffario comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che trasferiscono alla riserva.

Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2, 3 e 4 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa inoltre gli Stati membri, entro il 5 dicembre 1982 o il 5 dicembre 1983, secondo i casi, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva corrispondente sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata dei contingenti comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in causa, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle quote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 9

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER
